



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **102** Reg. Delib.

Oggetto: **MODIFICA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2019/2021**

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **VENTISEI** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **16.00** NELLA SALA COMUNALE SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA	SINDACO
BORRONI CRISTINA	ASSESSORE - VICE SINDACO
BETTONI GIANDOMENICO	ASSESSORE
CALDIROLI CLAUDIO	ASSESSORE
GIANI MARIA LUISA	ASSESSORE
VIALETTO GIULIANO	ASSESSORE

ASSENTI: BETTONI GIANDOMENICO.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CLAUDIO MICHELONE.

L'ARCH. MIRELLA CERINI - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come già rilevato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2019 per l'anno 2019;

Precisato che il **Decreto Legge «Crescita»** (n.34/2019) prospetta un nuovo cambio di regole, in particolare l'art. 33 del dl 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale delle amministrazioni regionali e comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Infatti si dispone che, “a decorrere dalla data che verrà stabilita, i predetti enti possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. I valori soglia saranno definiti con provvedimento ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.”;

Atteso comunque che gli Enti Locali in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento **nell'anno 2025** del predetto valore soglia **anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento**;

A decorrere dal 2025 Comuni e Regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano **un turn over pari al 30 per cento** fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Posto che fino alla data che sarà definita in sede di decreto attuativo, comunque, mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionale, già profondamente modificate dal recente Decreto Legge 4/2019;

Ricordato che per gli anni 2019 e 2020 sono previsti i seguenti pensionamenti con a fianco indicata la relativa data di pensionamento, precisando che per le ultime due la domanda sarà presentata entro i sei mesi dalla data di pensione:

- N.1 Istruttore -C Biblioteca (31 dicembre 2019) – Quota 100;
- N.1 Istruttore Direttivo - Cat. D – Ecologia (28 settembre 2019) – Quota 100;
- N.1 Collaboratore- B (Messo) (01 novembre 2019);
- N.1 Collaboratore B (Anagrafe) (31 dicembre 2019);
- N.1 Educatrice Nido - Cat.C (01 febbraio 2020);
- N.1 Coordinatrice Asilo Nido (06 aprile 2020);
- N.1 Collaboratore B (Segreteria Polizia Locale) (01 giugno 2020);

Atteso inoltre che le cessazioni dal servizio per pensionamento a seguito di raggiungimento della cd. Quota 100 consentono assunzioni al 100% del turn over nel medesimo anno in cui si verificano;

Ritenuto di rinviare la decisione per la sostituzione dei prossimi pensionamenti;

Posto che attraverso una modifica dell'art. 3 del D.L. n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, sono state, in particolare, introdotte le seguenti innovazioni:

- a) la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (anziché “tre anni”), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, oltre che di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (anziché al “triennio precedente”);
- b) per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Richiamato inoltre l'art. 35 bis, inserito in fase di conversione dalla L. 01/12/2018 n. 132, di conversione del D.L. 04/10/2018, n. 113 ai sensi del quale: *“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”;*

Precisato che, rispetto all'anno 2019, nel 2016 era prevista una unità in più di Ufficiale di Polizia Locale – Cat. D e che la spesa di personale – anno 2016 (a consuntivo) riferita al Settore Polizia Locale era pari a € 262.295,52.= e per il 2019 si prevede una spesa pari a € 252.819,43.= (prendendo come riferimento lo stipendio tabellare base) ;

Considerato che sono sempre più numerosi gli adempimenti e i servizi da svolgere in capo all'ufficio tecnico e l'attuale personale in servizio non è sufficiente a garantire la realizzazione dei vari procedimenti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare l'attuale piano del fabbisogno personale, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, prevendo:

● ANNO 2019:

- a. **assunzione n. 2 Istruttori Tecnici – Cat. C** da destinare ai Settori Tecnici, a tempo indeterminato e a tempo pieno, utilizzando la capacità assunzionale derivante dal pensionamento della cd. Quota 100;
- b. **assunzione n. 1 Agente Polizia Locale – Cat. C** a tempo pieno ed indeterminato, con applicazione della deroga dell'art. 35 bis del D.L. 04/10/2018, n. 113;

● ANNO 2020:

- a. **assunzione n. 1 Operaio, Cat. B** a tempo indeterminato e a tempo pieno mediante art. 16 della Legge 56/1987, avviando la competente richiesta al Centro per l'Impiego;

Ritenuto di rinviare a prossima deliberazione la decisione per le sostituzioni dei prossimi pensionamenti previa verifica delle eventuali possibilità di impiego delle risorse umane in servizio;

Precisato, inoltre, che nella precedente deliberazione di Giunta Comunale relativa alla programmazione del fabbisogno del personale era stata prevista l'assunzione di Assunzione a tempo determinato di un Istruttore Tecnico – Cat. C, da effettuarsi attingendo a graduatoria a tempo indeterminato del RIPAM E che tale procedura ad oggi si è rivelata infruttuosa e pertanto non si intende procedere;

Ricordato che erano state previste, inoltre, in tema di **lavoro flessibile**, le seguenti assunzioni (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) posto che il limite di spesa è pari a € 116.438,26.=;

- n.1 operaio Cat. B: in servizio fino a fine aprile da prorogare per 12 mesi;
- n.2 educatrici asilo nido Cat. C: in servizio fino al 31.07.2019, le cui assunzioni erano state previste nel 2018 per l'a.s. 2019/2020;
- n.1 Collaboratore Cat. B: da assumere con procedura art.16 tramite il Centro per l'impiego con decorrenza luglio 2019;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Precisato, infine, che la programmazione di cui al presente atto è da intendersi soggetta alle statuizioni e limitazioni normative, ex lege, di cui al citato **decreto legge «Crescita»** (n.34/2019);

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente 21/05/2018 Funzioni Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dall'Organo dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento viene fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in base alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) di modificare il piano del fabbisogno del personale 2019/2021 come da allegato prevedendo:
 - **ANNO 2019:**
 - a. **assunzione n. 2 Istruttori Tecnici – Cat. C** da destinare ai Settori Tecnici, a tempo indeterminato e a tempo pieno, utilizzando la capacità assunzionale derivante dal pensionamento della cd. Quota 100;
 - b. **assunzione n.1 Agente Polizia Locale – Cat. C** a tempo pieno ed indeterminato, con applicazione della deroga dell'art.35 bis del D.L. 04/10/2018, n. 113;
 - c. di rinviare la valutazione per la sostituzione del personale che è prossimo al pensionamento;
 - **ANNO 2020:**
 - a. **assunzione n.1 Operaio, Cat. B** a tempo indeterminato e a tempo pieno mediante art.16 della Legge 56/1987, avviando la competente richiesta al Centro per l'Impiego;
- 2) di precisare che le assunzioni punti a) e b) avverranno a seguito dell' applicazione dell'art. 34 bis, in subordine dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente, concorso pubblico;
- 3) di precisare che si sono concluse le procedure per l'assunzione di un Collaboratore Professionale - Cat. B a tempo pieno e a tempo determinato (12 mesi), ex art.16, Legge 56/1987, e che non si intende procedere all'assunzione di un Istruttore Tecnico – Cat. C a tempo determinato tramite procedura RIPAM in quanto non conclusasi in tempi certi;
- 4) di dare atto che la programmazione di cui al presente atto è da intendersi soggetta alle statuizioni e limitazioni normative, ex lege, di cui al citato **Decreto Legge «Crescita»** (n. 34/2019);
- 5) di rinviare a prossimo provvedimento la valutazione delle sostituzioni del restante personale mediante verifica dei eventuale impiego delle risorse umane in servizio;
- 6) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO
F.TO MIRELLA CERINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li **23.08.2019**

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno **06.09.2019**

PER IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO FRANCESCO NICASTRO

è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il **17.09.2019** (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO M. BEATRICE COLOMBA